REGOLAMENTO (CEE) N. 661/76 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1976

che fissa, per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione di conserve di funghi, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2501/75 (5), ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi in provenienza dai paesi terzi; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizioni delle importazioni attraverso un regime di titoli d'importazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 467/76 della Commissione, del 1° marzo 1976 (6), ha fissato la percentuale applicabile alla quantità di riferimento per le importazioni dai paesi terzi che non adempiono alle condizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2107/74 rispettivamente al 40 % e al 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento, secondo che trattasi di conserve di funghi coltivati o di funghi di bosco;

considerando che l'applicazione delle misure di salvaguardia, nelle condizioni definite dai predetti regolamenti, ha portato ad un certo miglioramento dei prezzi dei funghi coltivativi comunitari e dei paesi terzi, nonché ad una diminuzione sensibile delle scorte nella Comunità;

considerando che è pertanto opportuno aumentare la percentuale applicabile alla quantità di riferimento per le importazioni dai paesi terzi di conserve di funghi coltivati operando nondimeno in modo che il mercato della Comunità non subisca perturbazioni gravi derivanti da tali importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1976, viene dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2107/74 nei limiti della quantità indicata nella domanda e fino a concorrenza del 55 % e del 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74, a seconda che si tratti di conserve di funghi coltivati o di conserve di funghi di bosco.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 467/76 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° aprile 1976.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.
(5) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 42.
(6) GU n. L 54 del 2. 3. 1976, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione